



129/14
28 GEN 2014
504
337

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Emilia in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Luisa Poppi in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

B. G. e T. L.

- attori - con l'Avv.

contro

C s.p.a.

- convenuta - con l' Avv.

C.

e
(già CASSA

)
- convenuta- con gli Avv. ti

e

Causa Civile iscritta al n. 5163/09 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 18.7.2013:

Per parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

- Accertate le contraffazioni e le alterazioni sull'assegno n. 0408495160-08,

- Accertata la condotta negligente di C [redacted] per le ragioni indicate nel presente atto,

- Accertata la violazione della normativa di cui alla L. 386/90 e successive integrazioni e modifiche da parte di Cassa di

- Acclarata l'unicità dell'evento dannoso e la conseguente responsabilità solidale degli odierni convenuti seppur con condotte illecite diverse,

condannare in solido C SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e CASSA

, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento danni a favore degli attori quantificati complessivamente in € 40.000,00 o nella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari."

Per C s.p.a.:

"Con sentenza provvisoriamente esecutiva, Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis rigettare le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, competenze e onorari"

Per Cassa :

" Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere, per i motivi esposti, le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

In via principale: rigettarsi tutte le domande attoree, in particolare quelle rivolte contro la Cassa S.p.a., perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.

In via subordinata: per tutti i motivi esposti in atti, in denegata e non creduta ipotesi che venisse accertata una condotta illegittima da parte della Cassa s.p.a. e che venisse accertato il nesso di

causalità tra tale condotta ed il danno patito dagli attori, graduarsi l'eventuale debenza della Cassa S.p.a. in ragione delle altre circostanze che hanno concorso a cagionare il danno, limitandola comunque entro l'importo di Euro 10.329,14.

In via istruttoria: rigettarsi ogni istanza di esibizione di parte attrice, in quanto afferente a documentazione irrilevante ai fini della decisione della presente causa, specie con riferimento alla documentazione relativa alla movimentazione del c/c del Sig. C presso la Cassa

S.p.a.

In ogni caso

poiché risulta che gli attori hanno agito in giudizio contro la Cassa

S.p.a. per Euro 40.000,00, pur nella consapevolezza, espressa in atto di citazione, che la responsabilità della banca sarebbe ex lege comunque limitata all'importo massimo di Euro 10.329,14, valutarsi tale condotta degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per effetto condannarsi i medesimi al pagamento, a favore della Cassa

S.p.a., di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'articolo medesimo.

Con vittoria di spese e competenze di lite.”

SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 08.06.2009, B. G. e T

L convenivano in giudizio C. S.p.a. e

, oggi Cassa

S.p.a. spa,

rappresentando di essere stati vittima di una truffa ad opera di B.

C. il quale, a titolo di corrispettivo per la compravendita dell'autovettura [redacted] Tg avrebbe consegnato in data 18.1.08 a B. G. l'assegno bancario n. [redacted] di Euro 40.000,00, tratto su Cassa

spacciandolo per un assegno circolare ed avendolo anche alterato formalmente, inserendo sul fronte del titolo, con caratteri grafici diversi, l'inciso "circolare".

Proseguivano gli attori affermando che, avuto coscienza, all'esito della negoziazione del titolo da parte della banca presso la quale B era correntista ed alla quale aveva presentato il titolo per l'incasso, ovverosia la filiale C di Modena, che si trattava di un assegno bancario, e non circolare, relativo ad un conto estinto ed il cui titolare aveva omesso di restituire il libretto di assegni, gli attori sporgevano formale querela per truffa contro B C instando altresì per il sequestro, quali corpi del reato, della [redacted] compravenduta e dell'assegno contraffatto, ricevuto in pagamento. Tuttavia, il sequestro del mezzo non poteva essere eseguito perché immediatamente dopo il passaggio di proprietà l'auto veniva esportata.

Pertanto, gli attori ritenevano che le condotte di C e della Cassa illegittime per diversi motivi, avessero loro precluso di avere immediata conoscenza della contraffazione del titolo, il che avrebbe portato alla presentazione della querela contro C in tempi non più utili per ottenere il sequestro della [redacted] e poter così evitare l'effettivo perpetrarsi del danno.

In particolare, per quanto riguarda la Cassa gli attori ascrivevano all'istituto di credito la responsabilità nei loro confronti per non avere osservato, con riferimento a B C ed agli assegni da questo emessi antecedentemente a quello utilizzato per il pagamento della [redacted] la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari di cui alla legge 386/1990.

Per quanto riguarda la C invece, gli attori invocavano una responsabilità per non aver immediatamente verificato e significato a B al momento della presentazione dell'assegno allo sportello, come

sarebbe stato onere della stessa accorgersi, che si trattava di un assegno bancario contraffatto da assegno circolare.

Dunque, questi i fatti:

- B G e T L comproprietari di un'autovettura [redacted] si determinavano a venderla inserendo un annuncio sul sito Internet E-Bay;
- tramite un certo "M. " venivano contattati da C. B. con il quale stabilivano un appuntamento per il seguente 18/1/2008;
- B, recatosi presso la filiale C di Modena per chiedere informazioni "su quale fosse il metodo di pagamento più sicuro", otteneva dal dipendente P. G assicurazioni in relazione al grado di solvibilità dell'assegno circolare;
- la conclusione dell' "affare" avveniva con le seguenti modalità: appuntamento nel tardo pomeriggio di venerdì nel parcheggio antistante un'agenzia di pratiche auto; "esibizione" da parte di C di un assegno riportante la dicitura "circolare" ed immediato ritiro dell'effetto con promessa di consegna solo successivamente il passaggio di proprietà; formalizzazione del passaggio di proprietà con conseguente consegna dell'assegno emesso dalla Cassa di [redacted] per l'importo di € 40.000;
- il lunedì mattina 21/1/2008 B [redacted] si recava presso la filiale C per negoziare l'assegno;
- in data 24/1/2008 la sede centrale C comunicava che l'assegno depositato era contraffatto essendo stata apposta la dicitura "circolare" su un assegno bancario relativo a conto corrente estinto da tempo;
- in data 25/1/2008 B. G e T. L. presentavano querela nei confronti di C. B.

W

Pertanto, dalla stessa prospettazione dei fatti fornita dalla parte attrice si desume che B si sia determinato alla vendita di un'autovettura del valore di € 40.000 con una persona mai vista prima, e che si è rifiutata di consegnare l'assegno per effettuare i controlli del caso prima dell'effettivo passaggio di proprietà, senza notare dal momento di ricevimento dell'assegno (venerdì pomeriggio) alla presentazione in banca (lunedì mattina) che lo stesso riportava l'inciso "circolare", giustapposto con caratteri diversi a fianco della regolare dicitura, stampata sullo stesso assegno, "a vista pagate per questo assegno bancario".

Queste considerazioni rendono evidente che B non ha tenuto nel proprio operare quella diligenza minima che è richiesta all' "uomo medio", tenuto conto che: 1- il valore della transazione era tutt'altro che trascurabile; 2- le modalità con le quali si è svolta la vendita imponevano massima attenzione; 3- proprio le preventive informazioni ottenute dal dipendente C in relazione alla "sicurezza" dell'assegno circolare dovevano portare l'attore a soffermare l'attenzione sulla distinzione tra un assegno bancario ed un assegno circolare, soprattutto vista la contemporanea presenza degli incisi "bancario" e "circolare", sul medesimo effetto; 4- particolare avventatezza, poi, dovrebbe imputarsi a B. qualora egli non si fosse neppure accorto della "doppia" dicitura, perché ciò porterebbe a ritenere che l'attore, pur avendo ricevuto l'assegno il venerdì, ed avendolo avuto con sé per quasi tre giorni prima di portarlo in banca, non si fosse neppure accorto della strana aggiunta dell'inciso "assegno circolare".

Queste considerazioni devono completarsi con gli esiti delle prove orali. In particolare, il teste P G ha così riferito: "ricordo che il signor B si presentò allo sportello chiedendo genericamente informazioni sul grado di solvibilità dell'assegno circolare. Non mi mostrò il titolo. Ho tornato a vedere il signor B il giorno 21/1/2008 quando

si è presentato allo sportello per versare il titolo. A questo punto vedendo l'assegno mi accorsi e gli dissi che non si trattava di un assegno circolare ma di un assegno bancario con la dicitura posticcia "circolare" mi pare scritto a macchina. L'alterazione era macroscopica ma a fronte dell'insistenza del signor B *effettua il versamento e poi chiesi anche un collega che mi confermò l'alterazione. Riconosco come mia la sigla sulla distinta di versamento. Si tratta di distinta di versamento di assegno bancario come si può leggere dalla legenda in calce al codice 2. Sono sicuro di aver detto al signor B che stavo versando un assegno bancario e non circolare (...) Io non suggerii in particolare il controllo presso l'archivio CAI perché dissi a B che il titolo era palesemente contraffatto*".

Ricordato che gli attori hanno chiesto la condanna dei due istituti di credito al risarcimento del danno consistente nel ritardo della presentazione della querela causato dalla condotta negligente delle convenute (ritardo che ha impedito un'efficace azione per ottenere il sequestro del mezzo), si osserva che è certamente rinvenibile in capo agli attori l'inosservanza del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato dall'art. 1227, comma 2, c.c., in quanto le condotte incaute e negligenti dei medesimi escludono di per sé la responsabilità delle convenute: il ritardo nella presentazione della querela sarebbe stato facilmente evitabile dagli attori tenendo una condotta meno imprudente.

Le spese del giudizio delle due convenute, seguendo la soccombenza, devono porsi a carico di parte attrice, in via solidale, spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B G e T L nei confronti

di C S.p.a e C sa S.p.a, ogni altra istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda principale;
- condanna B G e T L al pagamento, in favore di C S.p.a e Cassa S.p.a, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in € 2.600,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Reggio Emilia il 27.1.2014

IL GIUDICE

dott.ssa Luisa Poppi



IL DIRETTORE
dott. Cassi

Camera Civile Reggio Emilia